

**REGOLAMENTO MERCATO CONTADINO DI CASTELNUOVO MAGRA  
RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.**

Istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22-03-2014  
in applicazione del D. M. in data 20/11/2007,  
emanato in attuazione della Legge 27/12/2006 n. 296.

**Art. 1  
DEFINIZIONE**

Il Mercato Contadino di Castelnuovo Magra, istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22-03-14 è disciplinato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, emanato in attuazione della Legge 27/12/2006 n. 296, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

**Art. 2  
FINALITÀ**

L'Istituzione del Mercato del Contadino ha lo scopo di :

1. promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
2. promuovere la conoscenza della cultura rurale;
3. promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
4. individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
5. favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
6. garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
7. favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
8. ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale;

**Art. 3  
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE**

L'ubicazione e le caratteristiche del Mercato Del Contadino su aree pubbliche avrà le seguenti caratteristiche:

- Luogo di svolgimento: Parcheggio Centro Commerciale
- Dimensioni: n. 9 posti aventi dimensione di circa 2,5 x 1,00 mt. su strutture amovibili previa delimitazione da parte del Servizio Polizia Municipale
- Frequenza: settimanale
- Giorno di svolgimento: sabato mattina
- Orari: inizio allestimento ore 7.30
- inizio vendita ore 08.00
- cessazione attività di vendita ore 13.00
- sgombero area entro le ore 14.00

Il luogo di svolgimento è da intendersi temporaneo; da confermare dopo il periodo di sperimentazione previsto dalla presente proposta di delibera attraverso apposita deliberazione del Consiglio Comunale

**Articolo 4**  
**SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA**

Possono partecipare al mercato del contadino di Castelnuovo Magra imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia della Spezia e Province confinanti;
- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Le società cooperative avranno diritto alla partecipazione solo nel caso in cui i posteggi che sono a disposizione del mercato non vengano assegnati.

**Articolo 5**  
**CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAPPRESENTATE IN VENDITA**

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Del Contadino sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 22/03/2014

- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli e sottaceti
- prodotti da forno dolci e salati
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori
- carni fresche
- prodotti della pesca dell'acquacoltura e dell'itticoltura
- eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati

È vietata la vendita di animali vivi.

### Articolo 6 VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse, in numero non superiore a 2:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva <sup>(1)</sup>;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4, c.2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

### Art. 7 AMMISSIONE AL MERCATO E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Sono ammessi a partecipare al Mercato Contadino di Castelnuovo Magra, in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma.6 del D. Lgs 228/2001.
2. L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende dei soci devono essere ubicate nell'ambito territoriale della Provincia della Spezia o delle Province limitrofe, con riferimento alla sede principale risultante dal registro imprese.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 22/03/2014

3. In fase di istituzione e di avvio del Mercato Contadino gli imprenditori agricoli interessati devono presentare domanda di assegnazione del posteggio entro dieci giorni dall'adozione

della delibera di istituzione del Mercato. Saranno prese in considerazione anche le manifestazioni d'interesse presentate precedentemente all'adozione della delibera che, in ogni caso, dovranno essere confermate e regolarizzate entro lo stesso termine previsto per le domande di assegnazione del posteggio. Nel caso in cui il decimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del fax o della posta elettronica certificata o, se consegnata a mano, il protocollo del Comune. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio Commercio e Attività Produttive;

4. Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta, il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto comunicato.
5. In caso il numero delle domande di assegnazione di posteggio nel Mercato Contadino sia inferiore al numero di posteggi previsti, potranno essere accolte anche domande presentate successivamente al termine indicato al precedente comma 3.
6. In caso il numero dei posteggi sia insufficiente per poter accogliere tutte le domande pervenute entro il termine indicato al comma 3 del presente articolo, si procederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri, da applicare in successione :

- ✓ Imprese agricole aventi sede nel territorio comunale, con priorità per quelle con una produzione che assicuri la presenza continuativa per tutte le edizioni del Mercato Contadino;
- ✓ Imprese agricole che vendono prodotti biologici, con priorità per le imprese che pongono in vendita la maggior varietà di prodotti biologici;
- ✓ Imprese agricole che vendono prodotti con marchi di tutela, con priorità per le imprese che pongono in vendita la maggior varietà di prodotti con marchi di tutela;
- ✓ Imprese agricole con sede fuori dal territorio comunale, con priorità per quelle che pongono in vendita la maggior varietà di prodotti agricoli;
- ✓ Imprese agricole che realizzano nell'ambito del mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
- ✓ Ordine cronologico di presentazione della domanda;

7. Nell'ambito del Mercato Contadino ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
8. Definita la graduatoria si procede all'assegnazione d'ufficio dei posteggi tenendo conto dei vincoli igienico-sanitari.
9. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di ampliamento del mercato saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui al successivo articolo 10.

### **Art. 8 NOMINA REFERENTE**

Nell'ambito del Mercato Contadino gli operatori assegnatari provvederanno a designare di comune accordo un soggetto Referente da comunicare all'ufficio Agricoltura del Comune di Castelnuovo Magra .

Il referente avrà l'obbligo di relazionare semestralmente all'Amministrazione Comunale l'andamento generale dell'attività in merito all'aspetto gestionale e operativo del Mercato

**Art. 9  
ASSENZE**

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario stabilito non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato dall'ordinanza sindacale sono considerati assenti a tutti gli effetti.
3. La violazione di una o più delle disposizioni del Regolamento del mercato ripetuta per più di tre volte nell'arco di un anno del mercato o l'assenza dal mercato non giustificata per n.2 edizioni nell'arco di ciascun mese comportano l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso.

**Art. 10  
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI**

1. I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari di cui al precedente art. 7, vengono assegnati "alla spunta", a imprenditori agricoli che entro l'orario fissato dall'ordinanza sindacale si presentino sul mercato.
2. L'assegnazione alla spunta avviene seguendo la graduatoria degli spuntisti, formata:
  - a) da coloro che avendo i requisiti per l'ammissione al Mercato Contadino, sono rimasti esclusi perché risultati in soprannumero rispetto ai posteggi disponibili;
  - b) da imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, che presentano al Comune *una tantum* la comunicazione di cui all'art. 4 co.4, del D Lgs 228/2001, con contestuale domanda di assegnazione del posteggio. Comunicazione e domanda devono pervenire al Comune almeno sette giorni prima dello svolgimento del Mercato al quale per la prima volta si chiede di partecipare.
  - c) in caso di parità di posizione nella graduatoria di spunta saranno considerate le presenze effettive (cioè il numero di volte che l'imprenditore agricolo ha esercitato l'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino), che l'operatore via via riesce a maturare.
  - d) in caso di ulteriore parità l'assegnazione avverrà sulla base dei criteri indicati all'art. 2 co.6;

**Art. 11  
CIRCOLAZIONE STRADALE**

1. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate, compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Per non creare situazioni di intralcio, è vietata la vendita da parte dei produttori agricoli e di commercianti itineranti, nel raggio di 500 mt. dall'area del Mercato Contadino.
3. Il Dirigente/Responsabile di servizio competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al Mercato Contadino.

**Art. 12  
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. I banchi di vendita, gli automarket, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell'autorizzazione all'occupazione del posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto di merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività possono sostare nell'area mercatale, nella parte retrostante il fronte del banco, purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento.
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

**Art. 13**

**MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA**

1. L'imprenditore agricolo assegnatario del posteggio ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, recante l'identificazione dell'azienda agricola.
2. L'imprenditore agricolo spuntista ha l'obbligo di esibire copia della comunicazione di cui al precedente art. 4 comma 2 lett.b), presentata al Comune almeno 7 giorni prima dello svolgimento del Mercato Contadino.
3. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
4. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
5. È vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio. È fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.
6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
7. Nell'area mercatale è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o se necessario è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento.
8. L'imprenditore agricolo è tenuto a lasciare pulito lo spazio assegnato.
9. L'imprenditore agricolo è tenuto all'osservanza del regolamento del Mercato Contadino di Castelnuovo Magra.

**Art. 14**

**SANZIONI**

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00:
  - a) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell'area in cui vige il divieto ;

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 22/03/2014

2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00:
  - a) non esibire copia della comunicazione di cui al precedente art. 4 comma 2, presentata al Comune almeno sette giorni prima da parte dell'imprenditore agricolo spuntista;
  - b) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio ;
  - c) utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe ;
  - d) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti ;
  - e) non lasciare pulito lo spazio occupato;
  
3. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento e dal Disciplinare del Mercato Contadino, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00:
  - a) porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti dal Regolamento e dal Disciplinare del Mercato Contadino;
  - b) non contrassegnare con appositi cartelli i prodotti provenienti da altre aziende;
  - c) non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola;
  - d) non osservare le disposizioni relative alla disposizione dei prodotti agricoli sui banchi di vendita riportate nel Disciplinare del Mercato Contadino;
  - e) non comunicare i prezzi praticati riguardanti i prodotti venduti e facenti parte del paniere definito a livello provinciale;
  - f) non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura;
  
4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
  
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, la concessione di posteggio è revocata:
  - a) nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'assegnazione della concessione;
  - b) nel caso in cui il titolare del posteggio attui la violazione di una o più delle disposizioni di cui al precedente comma 3, per più di due volte nell'arco di un'edizione del mercato;
  - c) nel caso di mancato utilizzo del posteggio di vendita per periodi di tempo complessivamente superiori ad un terzo delle volte cui si tiene il mercato contadino in caso di edizione stagionale ovvero a quattro mesi per ciascun anno solare in caso di edizione annuale, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza. I termini di cui sopra sono calcolati sulla base del periodo di tempo in cui è autorizzata la vendita.

### Art. 15

#### VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE

Al termine della prima edizione del Mercato Contadino verrà effettuata una verifica relativa allo svolgimento della manifestazione ed al conseguimento degli obiettivi prefissati. In caso tale verifica dovesse avere esito negativo, il Mercato Contadino, previa delibera del Consiglio Comunale, potrà essere soppresso.